

IL PART-TIME AGEVOLATO PER CHI E' VICINO ALLA PENSIONE

Sei prossimo alla pensione e intendi, fin d'ora, ridurre il tuo orario di lavoro senza compromettere ciò che hai maturato?

Se la risposta è affermativa c'è, in tuo favore, un provvedimento contenuto nella Legge di Stabilità per il 2016 (è il comma 284 dell'articolo 1 della [Legge 208 del 2015](#)) che ti consente questa opportunità.

Si chiama "part-time agevolato per i lavoratori anziani" ed è il primo tentativo, piuttosto cauto vista la necessità di contenere la spesa pubblica, di introdurre nel nostro ordinamento previdenziale un "pizzico" di flessibilità a fronte dell'eccessivo inasprimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia fissati dalla Riforma Fornero.

In pratica, con l'accordo con il datore di lavoro, il lavoratore può trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time, incassare in busta paga la quota di contributi che il datore di lavoro non paga per effetto di questa trasformazione e, aspetto assai importante, riscuotere la sua futura pensione come se avesse lavorato a tempo pieno.

Ulteriore obiettivo è, secondo il Governo, quello di accrescere l'offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema produttivo. Secondo il Ministero del Lavoro nei prossimi due anni e mezzo saranno circa 30mila i lavoratori che sceglieranno, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, il part-time agevolato.

Ecco allora condizioni, requisiti e procedure per accedere a questa opportunità.

Presupposto

Presupposto indispensabile perché scattino le opportunità di cui stiamo parlando è che tra il lavoratore e il datore di lavoro si raggiunga un accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. Ma c'è di più: la riduzione dell'orario di lavoro non deve essere inferiore al 40 per cento e non deve superare il 60 per cento.

In assenza di una disponibilità del datore di lavoro a sottoscrivere l'accordo, non è possibile dar corso a questa forma di part-time.

Requisiti

Per accedere al "part-time agevolato" il lavoratore deve essere in possesso di 2 requisiti.

Il primo è quello di essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato (sono, quindi, esclusi i dipendenti pubblici), anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

In una specifica circolare, la [n° 90 del 26/05/2016](#), l'INPS ha precisato che sono dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore.

Pertanto, il beneficio è previsto anche in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale secondo le norme del codice civile come, ad esempio, le associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, ecc..). Non possono, invece avvalersi della norma coloro che svolgono prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc.

Non ha rilievo, inoltre, l'ente al quale si versano i contributi; sono così potenzialmente interessati oltre agli iscritti INPS, anche gli iscritti all'ex ENPALS, all'ex IPOST e all'ex INPDAP se, in quest'ultimo caso, la natura del rapporto di lavoro è privatistica.

Il secondo requisito è quello di maturare entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione, però, di aver già raggiunto, al momento della domanda di part-time, il requisito contributivo per la prestazione.

In pratica sono interessati coloro che:

- alla data della domanda hanno già i 20 anni di versamenti (ridotti a 15 anni per chi aveva già raggiunto entro il 1992 le 780 settimane di contributi oppure entro la stessa data era stato autorizzato ai versamenti volontari) ;
- entro il 31 dicembre 2018 raggiungano il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla riforma Fornero possono avvalersi della norma gli uomini e le donne nate entro il 31 maggio del 1952.
- abbiano maturato anche - qualora si tratti di una pensione liquidata con il sistema contributivo puro perché non si ha neppure un contributo prima del 1996 - un importo di pensione almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale.

Non è escluso, poi, dal beneficio chi è titolare di un altro trattamento pensionistico oppure ha raggiunto i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata. Non ha nessun rilievo la circostanza di perfezionare il diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al "part-time-agevolato", mentre se si consegue la pensione anticipata dopo il riconoscimento del diritto al "part-time-agevolato" si decade dal beneficio

C'è, infine, un'ultima condizione da rispettare. Per mantenere l'opportunità è necessario che il lavoratore non versi i contributi obbligatori per altra attività lavorativa - diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altri fondi, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e la gestione separata. In pratica il lavoratore che riduce l'orario di lavoro ed accede al beneficio, non potrà effettuare altra attività lavorativa durante il part-time.

Gli effetti

La scelta di avvalersi del "part-time agevolato" comporta per il lavoratore due effetti, uno immediato e l'altro differito al momento della pensione.

Il primo riguarda la retribuzione che spetta a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Essa, infatti, sarà incrementata del 23,81% ovvero di una somma, a carico del datore di lavoro, pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

In pratica chi, ad esempio, riduce il suo orario di lavoro al 50 per cento, incasserà mensilmente il 50% dello stipendio più il 23,81% della quota di retribuzione non percepita per effetto del part-time.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

- Lavoratore con retribuzione lorda di 2.500 euro mensili e che riduce l'orario di lavoro del 40%:

Stipendio lordo mensile percepito prima del part-time	Mensilità	% di riduzione dell'orario				
€ 2.500	13	40				
Importi annui			Importi mensili			
Stipendio Lordo	€ 32.500,00		Stipendio Lordo		€ 2.500	
Stipendio Netto (*)	€ 24.645,00		Stipendio Netto (*)		€ 1.896	
Stipendio Lordo CON PART-TIME	€ 19.500,00		Stipendio Lordo CON PART-TIME		€ 1.500	
Stipendio Netto CON PART-TIME	€ 16.196,35		Stipendio Netto CON PART-TIME		€ 1.246	
Contribuzione aggiuntiva dell'azienda	€ 3.095,30		Contribuzione aggiuntiva dell'azienda		€ 238	
Stipendio totale annuo netto ORARIO PIENO			Stipendio totale annuo netto PART-TIME			
€ 24.645			€ 19.292			
Stipendio totale mensile netto ORARIO PIENO			Riduzione effettiva			
€ 1.896			21,72%			
Stipendio totale mensile netto PART-TIME						
€ 1.484						

- Lavoratore con retribuzione lorda di 3.500 euro mensili e che riduce l'orario di lavoro del 50%:

Stipendio lordo mensile percepito prima del part-time	Mensilità	% di riduzione dell'orario		
€ 3.500	13	50		
Importi annui			Importi mensili	
Stipendio Lordo	€ 45.500,00		Stipendio Lordo	€ 3.500
Stipendio Netto (*)	€ 32.234,11		Stipendio Netto (*)	€ 2.480
Stipendio Lordo CON PART-TIME	€ 22.750,00		Stipendio Lordo CON PART-TIME	€ 1.750
Stipendio Netto CON PART-TIME	€ 18.422,28		Stipendio Netto CON PART-TIME	€ 1.417
Contribuzione aggiuntiva dell'azienda	€ 5.416,78		Contribuzione aggiuntiva dell'azienda	€ 417
Stipendio totale annuo netto ORARIO PIENO		€ 32.234		
Stipendio totale annuo netto PART-TIME		€ 23.839		
Stipendio totale mensile netto ORARIO PIENO		€ 2.480		
Stipendio totale mensile netto PART-TIME		€ 1.834	Riduzione effettiva	26,04%

Il secondo effetto, quello differito, è che la sua futura pensione non verrà penalizzata dal passaggio dal tempo pieno al part-time. In favore di chi sceglie questa particolare forma di part-time, lo Stato verserà la copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta dal dipendente. In tal modo si otterrà una pensione di importo pari a quella che si sarebbe maturata se si fosse lavorato a tempo pieno per tutti gli anni in cui si è svolto il lavoro in part-time.

La durata del beneficio è pari al periodo tra la data di accesso al part-time agevolato e la data di raggiungimento, da parte del lavoratore, dell'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Il raggiungimento di tale età determina automaticamente la decadenza dal beneficio.

Esso, peraltro, viene mantenuto in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzione di continuità. E' questo il caso, ad esempio, in cui avviene un trasferimento di azienda.

Cosa occorre fare

Se il datore di lavoro ha dato il suo assenso alla riduzione dell'orario di lavoro, la prima cosa da fare è quella di chiedere all'INPS il rilascio di una certificazione – che va chiesta telematicamente tramite il sito www.inps.it) che attesti il possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed il perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico.

Una volta ottenuta la certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro stipulano un apposito "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", i cui effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la domanda verrà accolta dall'INPS.

Dopo averlo sottoscritto, il contratto va trasmesso dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, che entro 5 giorni (vale la regola del “silenzio assenso”) dovrà rilasciare un apposito provvedimento di autorizzazione.

Solo dopo avere ricevuto quest’autorizzazione, l’azienda può inoltrare all’INPS, sempre per via telematica, la domanda per il beneficio.

A questo punto l’Istituto di previdenza, dopo aver effettuato, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell’incentivo – esistenza del rapporto di lavoro nell’ambito della banca dati dell’Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi di cui abbiamo parlato e la disponibilità delle risorse stanziare, accoglierà o rigetterà la domanda.

Riferimenti normativi

- [Legge n° 208 /2015 art. 1 comma 284;](#)
- [Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 7 aprile 2016;](#)
- [Circolare INPS N° 90 del 26 maggio 2016.](#)



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all’oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”